



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 15 settembre 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di FIRENZE**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 113/2022_Rilascio parere congruità sui compensi professionali

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 6255 del 11.05.2022) è stato richiesto se il contenuto della circolare n. 10/2017 del Consiglio dell'Ordine, avente ad oggetto: "Nuova procedura per richiesta parere di congruità notule in vigore dal 1 gennaio 2017", possa, alla luce dei principi espressi dalle SS.UU della Cassazione con la sentenza n. 19427/2021, essere aggiornato nella parte in cui dispone che il Consiglio dell'Ordine non possa rilasciare il parere di congruità della parcella professionale a seguito dell'istanza formulata dall'iscritto o dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti d'ingiunzione.

La detta Circolare venne emessa per regolare i procedimenti di vidimazione delle parcelle professionale a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali disposta dall'art. 9, co. 1 D.L. n. 1/2012, conv. L. n. 27/2012, sostituite con i parametri ministeriali, approvati con il D.M. n. 140/2012. Secondo quanto riportato nella Circolare la ragione che aveva determinato il Consiglio dell'ordine a ritenere di non poter formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art. 12 lett. i) D.Lgs. 139/2005 nell'ambito di procedimenti di ingiunzione risiedeva nella considerazione che il parere di liquidazione degli onorari è finalizzato all'accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie e, in assenza di una "tariffa legalmente approvata" richiamata dall'art. 636, co 1, n.3 c.p.c. in quanto abrogate ad opera del D.L. n.1/2012, l'Ordine sarebbe oggettivamente impossibilitato ad esprimere la propria valutazione tecnica.

In via preliminare, in tema di determinazione del compenso professionale, va ricordato che, a seguito della modifica apportata all'art. 9 del D.L. n. 1/2012 dalla L. n. 124/2017, entrate in vigore il 29 agosto 2017, il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. La detta disposizione è stata altresì rafforzata dall'art. 25 del codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale, in quanto la mancata stipula per iscritto del mandato professionale comporta conseguenze sotto profilo disciplinare. Fermo quanto sopra, qualora non venga pattuito preventivamente un compenso è facoltà del professionista ricorrere all'autorità giudiziaria per la determinazione del compenso stesso.

In via generale, l'accesso all'autorità giudiziaria per richiedere giudizialmente la liquidazione del compenso professionale può avvenire instaurando un giudizio ordinario oppure un giudizio sommario

(procedimento per decreto ingiuntivo ex art. 633 e ss c.p.c.). Tuttavia, a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1/2012, sono necessarie le seguenti precisazioni.

Per quel che interessa il D.L. n. 1/2012 all'art. 9, comma 1 ha previsto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico; al comma 2 ha previsto che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante; al comma 3 che il compenso per le prestazioni professionali deve di regola essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, con l'indicazione per il cliente del grado di complessità dell'incarico e, infine, al comma 5 l'abrogazione di tutte le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe.

Orbene, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 9 D.L. n. 1/2012, conv. L. n. 27/2012, il comma 5 è stato da alcuni interpretato nel senso che l'abrogazione delle disposizioni vigenti che rinviano alle tariffe per la determinazione del compenso del professionista avrebbe fatto venir meno la peculiare efficacia attribuita dagli art. 633, co 1 e 636 c.p.c. al parere di congruità della parcella rilasciato dal Consiglio dell'Ordine, a mente dei quali è consentito al professionista di accedere al procedimento monitorio per ottenere la liquidazione dei crediti maturati nell'esercizio dell'attività professionale, esibendo a tal fine la parcella corredata del parere di congruità reso dallo stesso Consiglio dell'Ordine. Secondo il richiamato orientamento, l'abrogazione del sistema tariffario avrebbe quindi determinato non soltanto l'implicita abrogazione dell'art. 633, comma 1, n. 3) e 636 c.p.c. ma anche il venir meno del potere di opinamento delle parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine, presupposto dalle richiamate disposizioni. Altri hanno invece interpretato il compendio normativo nel senso che deve escludersi che l'abrogazione delle tariffe ha determinato il venir meno del potere del Consiglio dell'Ordine di esprimersi sulla congruità della parcella, in quanto l'art. 9 del D.L. n. 1/2012 ha disposto, ai commi 1 e 5, unicamente l'abrogazione di ogni riferimento alle tariffe per la determinazione del compenso e non della funzione di emettere il parere da parte del Consiglio dell'Ordine.

Le SS. UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19427/2021, richiamata nel quesito posto dall'Ordine rimettente, paino confermare tale seconda lettura, seppur limitata ai soli compensi per le prestazioni rese dagli avvocati. Nella detta sentenza è stato affermato che: *<In tema di liquidazione del compenso all'avvocato, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all'art. 9 di detto decreto, l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c. Pertanto, l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi>*. Secondo la detta sentenza: *<Appare dunque evidente come tra le tariffe abrogate e i nuovi parametri corra una forte analogia se non una sostanziale omogeneità: come è stato osservato in dottrina, al di là delle differenze terminologiche e degli organi deputati alla loro predisposizione (ordini professionali per le tariffe, il ministero vigilante per i parametri), "i due concetti sottintendono fenomeni del tutto analoghi, poichè si tratta di strumenti entrambi volti a determinare il compenso dovuto al professionista per lo svolgimento della sua attività nei casi in cui non sia possibile far riferimento ad un accordo tra le parti". Tanto le tariffe quanto i parametri funzionano come criteri integrativi della remunerazione professionale; come per le tariffe, anche i decreti ministeriali, nella formulazione dei parametri, devono rispettare criteri che tengano conto dell'onore e del decoro della professione, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, nonchè di tutti gli altri elementi indicati nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4. Al pari delle tariffe, anche i parametri devono tener conto del valore delle singole controversie, come dispone l'art. 2233 c.c., comma 2, nella parte in cui prevede che il compenso deve essere adeguato "all'importanza dell'opera ... Conclusivamente, anche i parametri, non diversamente dalle tariffe, operano come fonte sussidiaria e suppletiva, alle quali è dato ricorrere, in forza delle disposizioni speciali, nonchè dell'art. 2233 c.c., nella liquidazione giudiziale dei compensi al professionista nel caso in cui non risulti stipulato con il cliente un accordo sul compenso medesimo o sorga una lite tra le due parti del rapporto. Analogo potere è riconosciuto al giudice in caso di compenso pattuito nell'ambito delle speciali convenzioni disciplinate nella L. n. 247 del 2012, art. 13 bis, qualora il giudice lo ritenga "non equo" ... Pertanto, non solo manca nell'art. 633 c.p.c., comma 1, n. 2, e art. 636 c.p.c., ogni riferimento alle tariffe - sicché anche dal punto di vista letterale non può configurarsi alcuna abrogazione espressa L. n. 1 del 2012, ex art. 9, comma 5, -, ma neppure può ravvisarsi un'abrogazione tacita per incompatibilità, la quale ricorre solo quando tra le norme precedenti*

e quelle successive vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (Cass. Sez. Un. 16 maggio 2013, n. 11833)>.

Quindi – concludono le Sezioni Unite - la tesi secondo cui lo smantellamento del sistema tariffario per gli avvocati avrebbe comportato l'abrogazione *tout court* delle norme che lo richiamano, e in particolare delle norme del codice di rito, non è sorretta da alcun indice normativo e neppure da validi criteri ermeneutici, dovendosi ritenere l'effetto abrogativo limitato solo alla parte in cui la norma rinvia alla fonte di rango inferiore ormai soppressa, lasciando per il resto in tutto e per tutto inalterata la relativa struttura: la previsione del diverso criterio di liquidazione dei compensi, costituito dai parametri, comporta l'effetto sostitutivo dell'elemento abrogato con il nuovo sistema, ritenuto dal legislatore più congruo e agevole rispetto al precedente.

Tuttavia, non può non evidenziarsi che le conclusioni a cui pervengono le SS.UU fanno espressamente riferimento alla liquidazione dei compensi degli avvocati per i quali l'art. 636, co 1 c.p.c. prevede una differenza rispetto ai compensi degli altri esercenti una libera professione. Infatti, mentre per i primi (n. 2) non è previsto alcun richiamo alle tariffe, per i secondi (n. 3) si fa espressamente riferimento alle tariffe legalmente approvate. Con la conseguenza che le considerazioni a cui sono pervenute le SS. UU., le quali hanno evidenziato che l'assenza di ogni riferimento alle tariffe nell'ipotesi di cui all'art. 633, co. 1, n. 2 c.p.c., relativa a crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali fatte da avvocati, esclude l'abrogazione espressa per via dell'art. 9, co. 5 L. n. 1 del 2012, non possono applicarsi in via analogica ai crediti riguardanti gli onorari degli altri esercenti una libera professione previsti al n. 3 del co. 1 dell'art. 636 c.p.c. (tra cui rientrano i dottori commercialisti), in quanto nella detta disposizione si fa espressamente riferimento alla tariffa legalmente approvata e, quindi, abrogata espressamente.

Ad ogni modo, le motivazioni sopra riportate se da un lato escludono che l'Ordine possa rilasciare un parere di congruità della parcella dell'iscritto per l'attivazione di procedimento per decreto ingiuntivo, dall'altro lato non incidono sul potere del Consiglio dell'Ordine di esprimersi sulla liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c., essendo questo svincolato dalle tariffe e costituendo ciò un parere che non si esprime più sulla corretta applicazione dell'abrogata tariffa ma supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa.

Cordialmente,

Elbano de Nuccio

